

Mano più leggera

Niente Irap per gli agenti di commercio

Una circolare dell'Agenzia delle Entrate autorizza l'esenzione per gli autonomi non organizzati

Dopo l'esenzione riconosciuta per legge ai soggetti che aderiscono al regime dei minimi (esperienza che si è dimostrata di facciata), l'agenzia delle Entrate detterà finalmente i criteri per riconoscere i casi in cui i titolari di lavoro autonomo che non hanno organizzazione possono essere esclusi dal pagamento dell'Irap. L'Erario lo ha annunciato nell'ultima conferenza stampa, quella del 31 gennaio, ma la circolare che in pratica esonera gli Agenti di Commercio e i piccoli dall'imposta, inizierà ad essere recapitata solo da oggi. Siamo di fronte ai primi alleggerimenti dovuti alla caduta del governo e al clima di attesa elettorale. Senz'altro i contribuenti si aspettano ora anche una legge e non una circolare come sempre.

■ ■ ■ Pur in presenza di una campagna elettorale di fatto già avviata, è oggi più che mai di strettissima attualità la questione fiscale; per gli agenti di commercio vuol dire un carico fiscale e contributivo che, unito ai costi di impresa, assorbe il 60% dei ricavi prodotti. Le voci riferiscono dell'intenzione di vari partiti di ridisegnare imposte come l'Ici e l'Irap, intenzione in verità più volte annunciata in passato sia dal centro destra sia dal centro sinistra, ma che non ha portato a significativi cambiamenti. E la Fnaarc, l'organizzazione degli agenti e rappresentanti di commercio, ha lanciato un appello al mondo politico affinché si arrivi finalmente ad una esclusione dal pagamento dell'Irap per le decine di migliaia di agenti di commercio che operano in regime di impresa individuale. D'altro canto, la stessa Agenzia delle Entrate ha annunciato, in una conferenza stampa il 31 gennaio scorso, che in una prossima circolare sull'Irap si dovrebbe definire la esclusione dall'Irap dei "piccoli" contribuenti. L'attesa e l'interesse degli agenti di commercio è assai alta, anche perché sono stati presentati migliaia di ricorsi, dietro suggerimento della Fnaarc, per la restituzione dell'Irap pagata dagli agenti di commercio anche in virtù di una sentenza favorevole della Corte Costituzionale, la numero 156 del 2001. Secondo la Fnaarc non dovrebbero essere soggetti all'Irap gli agenti di commercio che non si avvalgono di lavoratori dipendenti e possono dimostrare l'utilizzo di beni strumentali minimi. Proprio sulla definizione dei beni strumentali minimi (o in altre parole della esistenza o meno del requisito di organizzazione del lavoro), si sono succedute diverse sentenze della Corte di Cassazione, anche di parere contrastante. Va quindi indicato finalmente in base a quali concreti

parametri si possa definire l'utilizzo di beni strumentali minimi. A parere della Fnaarc la nota discriminante dovrebbe essere quella della prevalenza del lavoro proprio dell'imprenditore o dei suoi diretti collaboratori (non dipendenti) rispetto al capitale impiegato.

Nel caso degli agenti di commercio questo vuol dire che poco conta il fatto che si utilizzano l'autovettura (bene peraltro indispensabile) il computer, il fax, il telefono fisso e mobile, rispetto alla qualità del lavoro prestato dall'agente. Infatti nessuna macchina, nessuno strumento può mai sostituire l'attività di vendita svolta dall'agente e quindi dovrebbe essere palese in queste condizioni l'esclusione dall'Irap. Non si tratta, peraltro, di un parametro nuovo, ma di un indice già utilizzato nell'ormai storico contenzioso riguardante il rimborso dell'Ilor, una imposta dalla quale vennero alla fine esclusi tutti gli imprenditori che utilizzavano un numero di addetti non superiore a tre e per i quali poca importanza aveva la quantità dei beni strumentali utilizzati.

Se si riconosce, dunque, la priorità del lavoro specifico degli agenti di commercio rispetto ai mezzi impiegati, allora potrebbe arrivare la tanto attesa esclusione dall'Irap per gli agenti di commercio in impresa individuale.

